

COMUNIchiamo: L'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce delle novità introdotte dalla conversione in Legge del DL 36/2025

ARGOMENTI

- Le prime difficoltà riscontrate nell'applicazione delle nuove norme

Relatore:

GRAZIA BENINI

Ufficiale stato civile di Rimini a r.
Esperto Anusca



Di cosa parliamo

Cittadinanza:

1. ATTRIBUZIONE
2. ACQUISTO
3. RIACQUISTO

Alla luce delle modifiche introdotte dalla conversione in legge del DL 36/2025 (Legge 74/2025) e soprattutto alla luce delle domande che sono pervenute.

L'attribuzione della cittadinanza italiana

L'attribuzione della cittadinanza è il momento in cui uno Stato attribuisce a titolo originario la cittadinanza ad un soggetto appartenente alla propria comunità: in base alla normativa dello Stato, il soggetto che nasce, riceve *ex lege*, per l'applicazione del criterio dello *ius sanguinis* o del criterio dello *ius soli*, la cittadinanza di quello Stato: “nasce un cittadino”.

L'art. 1 della legge 91/1992

L'articolo 1 della legge sulla cittadinanza riassume in sé tutti i principi fondamentali sull'attribuzione della cittadinanza italiana che sono da sempre alla base del nostro ordinamento:

1) È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2) È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

L'art. 1 della legge 91/1992

- 1) È cittadino per nascita:
 - a) il figlio di padre o di madre cittadini;

La trasmissione automatica della cittadinanza da genitore italiano a figlio non esiste più,
quando la nascita avviene all'estero

L'art. 3-bis della legge 91/1992

In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana **chi è nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo **ed è in possesso di altra cittadinanza**, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

L'art. 3-bis della legge 91/1992

Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 si applica in tutti i casi in cui la normativa applicabile prevede un acquisto automatico di cittadinanza, ossia:

- cittadinanza *iure sanguinis*, inclusi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione (articoli 1 e 2 legge n. 91/1992, articolo 5 della legge n. 123/1983, articoli 1 e 2 legge n. 555/1912, articoli 4, 5, 7 e 8 del codice civile del 1865);
- cittadinanza per adozione durante la minore età (articolo 3 legge n. 91/1992, articolo 5 legge n. 123/1983);
- cittadinanza per matrimonio di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 (articolo 10, comma secondo, legge n. 555/1912; articolo 9 del codice civile del 1865);
- cittadinanza *iuris communicatione*, cioè essenzialmente per trasmissione ai figli minori conviventi (articolo 14 legge n. 91/1992; articolo 12, primo comma, legge n. 555/1912).

Ma anche in caso di acquisto volontario : es secondo comma dell'art. 2 della legge 91/1992

L'art. 3-bis della legge 91/1992

E, considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana **chi è nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo **ed è in possesso di altra cittadinanza**, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
 - a.bis lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
- b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

L'art. 1 della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero dell'Interno :

Sia nell'ipotesi a) che in quella a-bis) gli Ufficiali di stato civile dovranno menzionare nel provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza il ricorrere delle suindicate condizioni, dando altresì conto delle modalità di accertamento (ad es. protocollo riportante data ed ora della presentazione della domanda, data ed ora della comunicazione all'interessato dell'appuntamento).

...rientra nell'ambito delle condizioni di cui alle lett. a) e a-bis) l'ipotesi del figlio minore in relazione al quale, alla data del 27 marzo 2025, sia stata fatta domanda di trascrizione dell'atto di nascita da parte del cittadino italiano precedentemente riconosciuto come tale;

Non cambia la modalità di trasmissione della cittadinanza italiana

*L'articolo 3-bis della legge n. 91/1992 **limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza**, non crea un nuovo meccanismo di trasmissione: nessuno potrà essere riconosciuto cittadino esclusivamente in base all'articolo 3-bis. Quindi, ad esempio: non basta avere un nonno in possesso della sola cittadinanza italiana per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (lettera c dell'articolo 3-bis), bisogna prima verificare se il richiedente è figlio di padre o madre cittadini (articolo 1 della legge n. 91/1992 o della legge n. 555/1912). Quindi da un punto di vista logico, prima si vedrà in base a quale norma si poteva produrre l'acquisto della cittadinanza (nell'esempio: articolo 1 della legge n. 91/1992 o, per i nati prima del 16 agosto 1992, della legge n. 555/1912) e poi si dovrà verificare se operano i limiti previsti dall'articolo 3-bis della legge n. 91/1992.*

L'art. 1 della legge 91/1992

- 1) È cittadino per nascita:
 - a) il figlio di padre o di madre cittadini;

Art. 3-bis

1. In deroga agli articoli 1,.....è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

.....

- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;

L'art. 1 della legge 91/1992

La lettera c) dell'articolo 3-bis quale condizione di acquisto cittadinanza per il nato all'estero:

c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana

determinerà una forte limitazione nella presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei discendenti dei cittadini italiani perché sicuramente il soggetto nato in territorio che applica lo iure soli detiene anche la cittadinanza del luogo di nascita.

L'art. 1 della legge 91/1992

Richiedente cittadino argentino
Genitore nato in argentina
Nonno nato in Italia

E non dimentichiamo la **Circolare 43347 del 3.10.2024 - Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis – Nuove linee interpretative dettate da recenti decisioni della Corte di Cassazione:**

.....e a seguito della naturalizzazione volontaria (nel corso della minore età del figlio bipolide alla nascita) del genitore con lui convivente, le linee di trasmissione sono da considerarsi interrotte laddove l'ascendente in questione non abbia riacquisito la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne. In tali casi, infatti, il mancato riacquisto della cittadinanza italiana impedisce la capacità di trasmettere il nostro status civitatis alla propria linea di discendenza

L'art. 1 della legge 91/1992

L'applicazione della lettera c):

un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana

si applicherà non solamente ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ma anche alla successiva richiesta di trascrizione degli atti di nascita dei cittadini italiani per nascita avvenuta all'estero:

Se l'istanza perviene attraverso l'autorità consolare sarà il Consolato a verificare l'avvenuta trasmissione della cittadinanza italiana ma se la richiesta di trascrizione avviene direttamente all'ufficiale dello stato civile, sarà quest'ultimo a dover verificare l'avvenuta trasmissione della cittadinanza .

L'art. 1 della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

lett. c): un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede - o possedeva al momento della morte - esclusivamente la cittadinanza italiana. La data in cui deve sussistere questo requisito è la data dell'evento che dà luogo all'acquisto della cittadinanza. Ad esempio, se è richiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si considererà la situazione alla data della nascita dell'interessato: se a tale data un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, l'eccezione di cui alla lettera c) si applica; se un genitore o un nonno sono deceduti prima della nascita dell'interessato, si dovrà verificare se al momento della morte erano esclusivamente italiani. **Deve precisarsi che, rimanendo ferma l'operatività dei già esistenti meccanismi di trasmissione della cittadinanza, la presente condizione di cui alla lett. c) opererà sempre che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta intatta.**

L'art. 1 della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

Spetta, ovviamente, al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell'interessato (o, come detto, al momento della morte dell'ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell'interessato). Le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, esperendo le opportune indagini d'ufficio, al fine di appurare che l'ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze. Ad esempio, gli Ufficiali di stato civile potranno richiedere certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato. Non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte (eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000/atti notori potranno essere richiesti solo preliminarmente dall'Ufficiale di stato civile al fine di avviare le suddette indagini e conseguentemente richiedere la necessaria documentazione);

Dalle istruzioni del Ministero degli esteri ai Consolati

*Si considera possedere un'altra cittadinanza la persona che la acquista: in maniera del tutto automatica (ad esempio la cittadinanza straniera iure sanguinis acquistata da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese dove vige questo principio); oppure subordinatamente ad una mera dichiarazione senza possibilità di sindacato da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio molti dei meccanismi di “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all'estero dei cittadini di molti Paesi del continente americano). Non si profila alcuna “apolidia” se l'interessato si oppone a fornire detta dichiarazione. Infatti, è per definizione “apolide” la persona “che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione” (articolo 1, comma 1, della Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi del 1954). Per ovviare a dubbi, è necessario **esaminare le previsioni della legge straniera** sulla cittadinanza di volta in volta rilevante.*

Dalle istruzioni del Ministero degli esteri ai Consolati

*La verifica del possesso della sola cittadinanza italiana potrà essere fatta sulla base di alcuni **indici del possesso di altre cittadinanze**, tra cui se ne elencano alcuni a titolo di esempio:*

nascita in Paesi che prevedono forme di ius soli;

periodi di residenza in altri Paesi;

discendenza da padre/madre o nonni/e paterni o materni di nazionalità che si trasmettono iure sanguinis;

matrimonio con persone di nazionalità che si trasmettono iure matrimonii (molti Paesi hanno previsto fino a tempi recenti la trasmissione automatica della cittadinanza dal marito alla moglie; alcuni Paesi tuttora prevedono la possibilità di chiedere la cittadinanza iure matrimonii anche in caso di residenza all'estero).

*Le verifiche debbono essere rigorose, ma debbono **concentrarsi su cause probabili di acquisto di altre cittadinanze**, evitando di chiedere agli interessati prove su eventi puramente teorici.*

L'art. 1 della legge 91/1992

- 1) È cittadino per nascita:
 - a) il figlio di padre o di madre cittadini;

Art. 3-bis

1. In deroga agli articoli 1,.....è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

.....

- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;

L'art. 1 della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

Lett. d): un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente. Se agli atti dell'ufficio manca la prova della residenza in Italia del genitore o (adottante) italiano, dovrà essere richiesta integrazione al richiedente. La residenza in Italia, si ribadisce, non solo dovrà essere continuativa, ma dovrà anche essere stata maturata dopo l'acquisto della cittadinanza da parte del genitore o dell'adottante. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l'interessato nato all'estero reclama la cittadinanza per nascita da genitore che ha acquistato in Italia la cittadinanza per naturalizzazione, dovrà dimostrare che il genitore cittadino abbia risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l'effettivo acquisto della cittadinanza da parte del genitore stesso e prima della nascita dell'interessato.

L'art. 1 della legge 91/1992

Dalla risposta del Ministero dell'Interno ad un quesito posto da un Comune:

Lett. d): un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Riguardo alla trasmissione della cittadinanza italiana per il nato all'estero, figlio di genitore che si è naturalizzato italiano, si rappresenta che la condizione della residenza biennale in Italia del genitore naturalizzato richiesta dall'art. 3-bis della legge 91/1992 debba preesistere alla nascita del minore. In questo caso a differenza di quanto avviene per l'acquisto iuris communicatione ex art. 14 della legge n. 91/1992, il presupposto della residenza biennale deve sussistere al momento della nascita del figlio del naturalizzato.

L'art. 1 della legge 91/1992

Si prospetta quindi quanto segue:

In presenza di figli nati all'estero già nati al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana e conviventi con il genitore sarà sufficiente che il genitore fosse residente in Italia prima della nascita ed i due anni di residenza richiesti si perfezioneranno dopo l'acquisto della cittadinanza.

In caso di nascita di figli avvenuta all'estero successiva all'acquisto della cittadinanza italiana la trasmissione della cittadinanza avverrà se il genitore è stato residente due anni in Italia dopo la naturalizzazione e questi due anni si sono maturati prima della nascita del figlio

L'art. 1 della legge 91/1992

Un esempio

Naturalizzato nel 2020 sempre residente in Italia chiede la trascrizione dell'atto di nascita del figlio nato nel 2023 il figlio è italiano perché il genitore è stato residente in Italia per due anni successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio.

Naturalizzato nel 2020 sempre residente in Italia chiede la trascrizione dell'atto di nascita del figlio nato nel 2021 , il figlio non è italiano perché non sono trascorsi i due anni di residenza successivi all'acquisto al momento della nascita. Si potrà eventualmente naturalizzare se stabilirà la residenza in Italia.

Lett. d): un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Un dubbio in attesa di risposta

1) La condizione prevista dalla lettera d) dell'art. 103-bis è applicabile unicamente al figlio del soggetto che ha acquistato la cittadinanza italiana o può essere applicato anche al figlio del cittadino italiano dalla nascita ?

Esempio :

Figlio nato all'estero di cittadino italiano dalla nascita emigrato nello stato estero dopo 10 anni di residenza in Italia in possesso di altra cittadinanza così come i nonni.

E' possibile leggere in tal caso « acquisto della cittadinanza » come possesso della cittadinanza ed in tal modo essendo il soggetto italiano dalla nascita con due anni di residenza successivi avrebbe trasmesso la cittadinanza ai figli?

Acquisto della cittadinanza italiana

L'acquisto della cittadinanza italiana è il procedimento che permette allo straniero che si trova in determinate condizioni previste dalle diverse norme della legge 91/1992 di mutare il proprio status civitatis in modo automatico o volontario.

Acquisto della cittadinanza italiana

- VOLONTARIO- Presuppone un'espressione della volontà, prevede il pagamento del contributo di euro 250 da versarsi sul c/c 809020 intestato al Ministero Interno D.L.C.I. Cittadinanza e riguarda unicamente stranieri maggiorenni *
- AUTOMATICO- E' legato ad un evento , non presuppone la volontà del beneficiario e riguarda unicamente minori di età

* Art. 9-bis c. 2 legge 91/1992.

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250euro.

Acquisto (semi) automatico della cittadinanza italiana

Il riconoscimento del minorenni (Art. 2 c.1)

L'adozione del minorenni (Art.3 c. 1)

La convivenza del minorenni (Art.14)

Adempimenti

Attestazione sindacale da trascriversi nei registri degli atti di cittadinanza ed annotazione a margine dell'atto di nascita utilizzando la formula n. 140 sexies

Che cos'è l'attestazione sindacale?

Art. 16c. 8 del Dpr. 572/1993

8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, **emette attestazione** dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o **iscritte all'AIRE** del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.

L'articolo 2 comma 1 della legge 91/1992

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge

Art. 3-bis

In deroga agli articoli 2.....della legge 9/1992è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è **nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è **in possesso di altra cittadinanza**, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, **esclusivamente** la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato **residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio**;

L'articolo 2 comma 1 della legge 91/1992

Un esempio

Un cittadino italiano dalla nascita riconosce la paternità di un figlio nato all'estero : il cittadino trasmetterà la cittadinanza italiana se lui o un genitore posseggono esclusivamente la cittadinanza italiana ai sensi della c), oppure sarà applicabile la lettera d) (?)

COMUNE DI
PROVINCIA DI

IL SINDACO

Vista la segnalazione da parte dell'Ufficiale dello Stato civile;

Visto l'art. 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;

Visto l'art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;

Visto l'art. 16, comma 8 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;

Vista la dichiarazione di riconoscimento effettuata da :

..... nat..... a
..... il cittadin.. Italian..... in
data.....nei confronti del minore:

.....nat.il.....
a..... cittadin..stranier...

**Verificato che il genitore /ascendente possiede / possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana
ovvero che il genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente
all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio**

ATTESTA

che nat..... a
..... cittadin..... ha
acquistato la cittadinanza italiana per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge
91/1992 **così come integrato dall'art. 3-bis della stessa legge** con decorrenza dalla nascita
La presente attestazione è trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile ai fini della trascrizione nei registri
dello stato civile.

IL SINDACO

.....

L'articolo 14 della legge 91/1992

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore **risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.**

**L'articolo così formulato si applicherà ai figli minori nati in Italia – sempre
Ai minori nati all'estero che non posseggano altre cittadinanza**

L'articolo 14 della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

Gli Ufficiali dello stato civile si atterranno, pertanto, alle seguenti indicazioni: 1. nel caso in cui l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore sia avvenuto entro il 23 maggio 2025, si applicherà la disciplina previgente; 2. se l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame), il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore (o se di età inferiore ai due anni, deve essere residente continuativamente nel nostro Paese dalla nascita). In ogni caso, va comunque accertato il requisito della convivenza con il figlio con riferimento alla data in cui il genitore acquista la cittadinanza.

L'articolo 14 della legge 91/1992

Perche i minori nati all'estero avranno un trattamento diverso?

Per quello che prevede l'art. 3- bis della legge :

1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, **è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
d) **un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio**

L'articolo 14 della legge 91/1992

Per riassumere:

L'articolo 14 nella nuova formulazione che prevede la residenza biennale, si applica se:

- 1) Il minore è nato in Italia (sempre)
- 2) Il minore è nato all'estero e non ha altra cittadinanza (sempre)
- 3) Se il minore è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza e se il genitore è stato residente per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio (lett. D)

L'articolo 14 della legge 91/1992

Il minore nato all'estero potrà acquistare la cittadinanza italiana alle seguenti condizioni:

Prima della nascita del minore il genitore sia stato residente in Italia (art.3-bis. Comma 1, lett. d);

Alla data di naturalizzazione del genitore, il minore risieda legalmente in Italia, convivendo con il genitore, da almeno due anni continuativi o se di età inferiore ai due anni, dalla nascita (art. 14);

Successivamente alla propria naturalizzazione, il genitore continui a risiedere in Italia per almeno due anni continuativi (art. 3-bis, comma 1, lett.d)

Verificatesi tutte le anzidette condizioni, come precisato dal Ministero nelle prime risposte a quesiti posti dai Comuni, il minore acquisterà la cittadinanza ora per allora, dal giorno successivo a quello del giuramento del genitore .

L'articolo 14 della legge 91/1992

Il minore nato all'estero potrà acquistare la cittadinanza italiana alle seguenti condizioni:

Un esempio:

Genitore residente in Italia dal 2010, nasce un figlio all'estero nel 2011, il genitore si naturalizza nel 2025 :

Il minore acquisterà la cittadina italiana ai sensi dell'art. 14 se residente da almeno due anni al momento della naturalizzazione e convivente con il genitore, ai sensi dell'art. 14.

Se il minore è nato nel 2009 anche se residente da almeno due anni e convivente non acquisterà la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 , ma divenuto maggiorenne potrà naturalizzarsi ai sensi della lettera b) dell'art. 9 della legge 91/1992.

Quale convivenza?

Art. 12 del Dpr. 572/1993

- La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione

Da una risposta del Ministero dell'Interno

Considerata la ratio dell'art. 14, non si ritiene che la sola presenza dei minori in Italia al momento della naturalizzazione del genitore, possa integrare i presupposti richiesti dall'art. 14 della legge 91/1992.....Lo spirito della disciplina invocata è altresì quello di dare rilevanza ad una significativa integrazione del minore nel Paese di cui diventerà cittadino e del quale possa acquisire la cultura e gli stili di vita nel corso della minore età.

L'elemento oggettivo della coabitazione rimane pertanto indefettibile ed è necessario che sussista già in epoca anteriore e che permanga fino al momento dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore

COMUNE DI
PROVINCIA DI



IL SINDACO

Vista la segnalazione da parte dell'Ufficiale dello Stato civile;
Visto l'art. 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Visto l'art. 16, comma 8 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;
Vista comprovata dalla documentazione allegata la convivenza del minore:

.....
nat.... a il
..... con il genitore
..... che in data
..... ha acquistato la cittadinanza italiana;

Verificata la residenza continuativa in Italia dal..... ovvero (se di età inferiore ai due anni)

Verificata la residenza continuativa dalla nascita

ATTESTA

che nat.... a
..... il
..... cittadin.... ha
acquistato la cittadinanza italiana con decorrenza dal ai sensi
dell'articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La presente attestazione è trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile ai fini della trascrizione
nei registri dello stato civile.

IL SINDACO

.....

COMUNE DI
PROVINCIA DI



IL SINDACO

Vista la segnalazione da parte dell'Ufficiale dello Stato civile;

Visto l'art. 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;

Visto l'art. 16, comma 8 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;

Visto l'art. 3-bis lett. d) della legge 91/1992

Vista comprovata dalla documentazione allegata la convivenza del minore:

..... nat.... a..... il

con il genitore.....

che in data ha acquistato la cittadinanza italiana;

Verificata la residenza continuativa in Italia dal..... ovvero (se di età inferiore ai due anni) Verificata la residenza continuativa dalla nascita ;

**Verificata la residenza continuativa per almeno due anni del genitore
i.....successivamente all'acquisto della cittadinanza ;**

A T T E S T A

che nat.... a

..... il

..... cittadin..... ha

acquistato la cittadinanza italiana con decorrenza dal ai sensi
dell'articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La presente attestazione è trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile ai fini della trascrizione
nei registri dello stato civile.

IL SINDACO

.....

L'art. 3 c.1 della legge 91/1992

Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

Art. 3-bis

In deroga agli articoli 3.....della legge 91/1992è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è **nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è **in possesso di altra cittadinanza**, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, **esclusivamente** la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato **residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita** o di adozione del figlio;

L'art. 3 c.1 della legge 91/1992

Un esempio

Perviene sentenza di adozione con la quale il cittadino italiano ha adottato un minore straniero nato all'estero : il minore straniero acquisterà la cittadinanza italiana se uno degli adottanti o un suo genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana (lett.c) o se un adottante è stato **residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data** adozione del figlio; (lett.d)

L'art. 3 c.1 della legge 91/1992 – L'attestazione sindacale

Il Ministero dell'Interno ribadisce che in tema di adozione internazionale, il titolo avente efficacia costitutiva del nostro status civitatis non può che essere il provvedimento di adozione in quanto , determinando il sorgere del rapporto di filiazione, incide anche sull'acquisto della nostra cittadinanza. (n. K 28.4 del 13 novembre 2000)

Da qui consegue che l'attestazione da parte del Sindaco dell'avvenuto acquisto non ha più ragione d'essere in quanto non potrebbe avvenire prima della registrazione del provvedimento straniero , momento in cui l'iter di acquisto della cittadinanza italiana è già perfetto.

Ogni volta che si dà efficacia al provvedimento straniero di adozione non è necessario attestare da parte del Sindaco l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore.

L'acquisto volontario della cittadinanza italiana

- Presuppone un'espressione della volontà, prevede il pagamento del contributo di euro 250 e riguarda unicamente stranieri maggiorenni

Art. 9-bis comma 2 della legge 91/1992

- Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo ***di importo pari a 250*** euro.

L'art. 4 comma 1 della legge 91/1992

Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

- a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

L'art. 4 comma 1 della legge 91/1992 1-bis

Il minore straniero o apolide, **del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita**, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:

- a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
- b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

L'art. 4 comma 1 – ter della legge 91/1992

- 1-ter Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.
- 1-ter Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del **31 maggio 2026**.

L'art. 4 comma 1 – ter della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

All'art. 4 della legge n. 91/92 sono stati poi introdotti i commi 1-bis e 1-ter, in base quali i figli minorenni nati all'estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana 'per beneficio di legge'. Si segnala che, in tali ipotesi, il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita o iure sanguinis, ma dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla legge.

In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 dispone che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita, possa diventare cittadino italiano al ricorrere delle condizioni ivi previste. In primo luogo, è necessario verificare attentamente a quale titolo il genitore sia cittadino, accertando che sia effettivamente cittadino per nascita; si escludono, quindi, i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91/1992, o "per beneficio di legge" ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 91/1992, o per matrimonio, o iuris communicatione.

L'art. 4 comma 1 – ter della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

In secondo luogo, entrambi i genitori ovvero il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto dello status di cittadino italiano per il figlio minore; inoltre, deve verificarsi almeno una delle seguenti circostanze: lettera a): successivamente alla dichiarazione di volontà, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia. In questo caso dovrà essere acquisito un certificato storico di residenza comprovante il requisito di legge; lettera b): la dichiarazione di volontà deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui sia costituito il rapporto di filiazione del minore, anche adottiva, con un cittadino italiano. In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l'altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione dell'unico genitore: è necessario acquisire, tuttavia, prova documentale di tale circostanza.

L'art. 4 comma 1 – ter della legge 91/1992

Dalla Circolare del Ministero:

L'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/25, come convertito dalla legge n. 74/25, ha introdotto una norma di carattere transitorio che fa riferimento al minore alla data di entrata in vigore (24 maggio 2025) della suddetta legge di conversione, figlio di cittadini per nascita ai sensi delle lettere a), a-bis) o b) dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992. La disposizione in esame stabilisce, per la suddetta categoria di minori, che la dichiarazione di volontà di cui al comma 1-bis, lettera b), dell'articolo 4 possa essere presentata entro le 23:59 del 31 maggio 2026. Nell'ipotesi in cui, tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 maggio 2026, il minore dovesse raggiungere la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dall'interessato entro il medesimo termine.

L'art. 4 comma 2 della legge 91/1992

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Questa norma non ha subito variazioni perché riguarda la condizione dello straniero nato in Italia

Art. 4 comma 2 della legge 91/1992 - Adempimenti

- Dichiarazione Formula 80
- Esito di accertamento
- Trascrizione esito di accertamento
- Annotazione formula 140 bis
- Annotazione formula 140 quinquies

Art.2 comma 2 della legge 91/1992

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione

Art. 3-bis

In deroga agli articoli 2.....della legge 91/1992è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;*
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;*

Art.2 comma 2 della legge 91/1992

Un esempio

Un cittadino italiano riconosce la paternità di un figlio maggiorenne straniero nato all'estero : quest'ultimo potrà eleggere la cittadinanza italiana se il padre o un ascendente posseggono esclusivamente la cittadinanza italiana .

Un cittadino italiano di origine straniera riconosce la paternità di un figlio maggiorenne straniero nato all'estero : quest'ultimo potrà eleggere la cittadinanza italiana se il padre è stato residente successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio.

Art.2 comma 2 della legge 91/1992 - Adempimenti

- Formula 74
- Esito di accertamento
- Trascrizione esito di accertamento
- Annotazione 140 bis
- Annotazione 140 quinquies

COMUNE DI
PROVINCIA DI



IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'Ufficiale dello Stato civile;

Visto l'art. 2 comma 2 della Legge n. 91/1992;

Visto l'art. 16 comma 1 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;

Visto l'art. 3-bis della legge 91/1992;

Vista la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana resa innanzi
all'Ufficiale dello Stato civile di questo Comune in data iscritta
nei registri degli atti di cittadinanza al n
da.....

.... nat... a il cittadin...

Vista la dichiarazione di riconoscimento resa in data dal....
cittadin.... italian..... nat... a
..... il innanzi a

..... (ovvero) la
sentenza emessa dal Tribunale di
in data con la quale nei suoi confronti viene accertata la
paternità/maternità di

... nat..... a il
..... di cittadinanza italiana.

ACCERTA

che sussistono le condizioni previste dalla legge per il
prodursi degli effetti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge n. 91/1992.
Pertanto, il/la su generalizat.....

..... acquista la cittadinanza
italiana dal

La presente attestazione è trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile ai fini della
trascrizione nei registri dello stato civile.

IL SINDACO

Lo iure matrimoni il comma 2 dell'art. 10 della legge 555/1912

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

Questo comma è rimasto in vigore sino al 27.4.1983 e da questa data la straniera divenuta italiana in caso di scioglimento del vincolo non perde la cittadinanza ipso iure ma solo in virtù di espressa rinuncia (Circolare K31.9 del 27.5.1991)

Art. 7 della legge 123/1983 – La donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni rinunciarvi con dichiarazione resa all'autorità competente ai sensi dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Lo iure matrimoni il comma 2 dell'art. 10 della legge 555/1912

In deroga agli articoli 10.....della legge 555/1912 .è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è **nato all'estero** anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è **in possesso di altra cittadinanza**, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, **esclusivamente** la cittadinanza italiana;
- b) un genitore o adottante è stato **residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio**;

L'art.5 della legge 91/1992

La naturalizzazione – I requisiti

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi .

L'art.9 della legge 91/1992 La naturalizzazione – I requisiti

La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

- a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno **due anni**, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
- c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 della legge 91/1992

L'articolo 13 della Legge 91/1992 è indirizzato “a chi ha perduto la cittadinanza” senza alcuna specificazione del modo in cui la perdita è avvenuta.

Solo in pochissimi casi, che considereremo alla fine tutti molto particolari e previsti dalla legge, il legislatore non permette un riacquisto diretto della cittadinanza italiana.

Tutte le modalità del riacquisto sono quindi contenute nell'art. 13

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 della legge 91/1992

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

- a) se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;*
- b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;*
- c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisca, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;*
- d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;*
- e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della repubblica provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1.*

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 della legge 91/1992

Le modalità di riacquisto di cui alla lettera c) e d) dell'art. 13 richiedono la residenza dell'ex concittadino in Italia.

Allo scopo, il Ministero dell'Interno **con Circolare n. 14 del 31.10.2008**, ha precisato che gli ex concittadini italiani che rientrano in Italia per riacquistare la cittadinanza italiana potranno essere equiparati ai richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis, sarà sufficiente ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno (essenziale per perfezionare l'iscrizione anagrafica) l'esibizione del timbro "Schengen" apposto sul passaporto dall'Autorità di frontiera. Coloro che invece provengono da paesi dell'Area Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso o copia della dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 della legge 91/1992

Chi ha perso la cittadinanza italiana (lettera c) e d) dell'art. 13) la può riacquistare in modo volontario od automatico; in entrambi i casi condizione è la residenza in Italia.

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 lett. C) della legge 91/1992 – Riacquisto volontario

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

Quindi

- Residenza in Italia
- Dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile – Formula n. 85
- Esito di accertamento
- Trascrizione esito di accertamento
- Annotazione a margine dell'atto di nascita : formula n. 140-bis e n. 140 quinquies

Decorrenza

➤ Il riacquisto decorrerà dal giorno successivo alla dichiarazione resa

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 lett. C) della legge 91/1992 – Riacquisto volontario

Oppure:

- Dichiarazione innanzi al Console italiano all'estero
- Residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione
- Esito di accertamento
- Trascrizione esito di accertamento
- Annotazione della dichiarazione a margine dell'atto di nascita : formula n. 140-bis e annotazione dell'esito di accertamento n. 140 quinquies

Decorrenza

- Il riacquisto decorrerà dal giorno successivo all'iscrizione anagrafica

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 lett. C) della legge 91/1992 – Riacquisto volontario

Comunicazione dell'esito dell'accertamento dei requisiti per la sottoscrizione dell'atto per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera C, della legge 91/1992.

Il Sottoscritto ..., Console Generale d'Italia in Melbourne, Stato del Victoria, Australia, avendo provveduto all'esame della documentazione allegata alla dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana qui sottoscritta in data ... dal signor..... nato a ... il ..., residente in Victoria, Australia, ha accertato la sussistenza dei requisiti che danno titolo a detto riacquisto.

Pertanto, il suddetto riacquisterà la cittadinanza italiana, non appena stabilirà entro un anno, la residenza anagrafica nel Comune di ...

Il Console generale

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 lett. D) della legge 91/1992 – Riacquisto automatico

Chi ha perso la cittadinanza la riacquista:

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Adempimenti

Attestazione sindacale , trascrizione attestazione ed annotazione a margine dell'atto di nascita : formula n. 140 sexies

Decorrenza

➤ Il riacquisto decorrerà dal giorno successivo al decorso anno di residenza

COMUNE DI

PROVINCIA DI

IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'Ufficiale dello Stato civile e d'anagrafe;

Visto l'art. 13, lett. d) della legge n. 91/1992;

Visto l'art. 16, comma 8 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;

Vista la documentazione allegata dalla quale emerge che:

nat. a il

cittadin. già in possesso della cittadinanza

italiana l'aveva persa per

che dalla data ha stabilito la residenza in Italia;

che nello stesso periodo non ha espresso alcuna volontà contraria al riacquisto;

ATTESTA

che

nat. a il

ha riacquisito la cittadinanza italiana dal

La presente attestazione è trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile.

IL SINDACO

.....

Il riacquisto della cittadinanza italiana

L'articolo 13 lett. D) della legge 91/1992 – mancato riacquisto automatico

Nel caso in cui la cittadinanza **non** voglia essere riacquistata, entro un anno dal rientro in Italia:

- Dichiarazione di cui alla formula n. 86
- Esito di accertamento
- Trascrizione esito di accertamento
- Annotazione a margine dell'atto di nascita – Formula n. 140-bis e n. 140 quinquies

Articolo 17 della legge 91/1992- Nuova ipotesi di riacquisto



Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 17 della legge 91/1992- Nuova ipotesi di riacquisto

Dalla Circolare del Ministero:

....ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore degli ex cittadini nati in Italia, o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi, che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 91/1992) in applicazione dell'articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell'articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). **La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l'hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992. Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.**

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 17 della legge 91/1992- Nuova ipotesi di riacquisto

Dalla Circolare Dait n. 59/2025

Per le suddette dichiarazioni, potrà essere utilizzata, ai fini dell'iscrizione nel registro di cittadinanza, la formula n. 85 del decreto del Ministro dell'Interno del 5 aprile 2002, opportunamente adattata come riportato nell'allegato C.

Anche nelle ipotesi di rinuncia e di riacquisto dello status civitatis, si richiama la necessità della trascrizione dell'accertamento della sussistenza delle condizioni che costituiscono presupposto della rinuncia e del riacquisto della cittadinanza italiana.

Grazie per l'attenzione